



Misure eccezionali nei trasporti per fronteggiare COVID-19

Emissione di carte del conducente per il tachigrafo

Stante l'attuale epidemia causata dal Covid 19 negli stati membri potrebbero verificarsi ritardi o difficoltà nell'emissione delle nuove carte conducente necessarie per l'utilizzo dei veicoli dotati di tachigrafo digitale.

Le autorità competenti dovrebbero impegnarsi a fornire una nuova carta non appena possibile dopo aver ricevuto tutti i documenti necessari al rilascio. Una tempistica di 45 gg dalla ricezione completa della richiesta è da considerarsi ragionevole per il rilascio stesso.

Le autorità nazionali di controllo, preposte all'applicazione della legge, dovrebbero tenere conto dell'attuale eccezionale circostanza in cui si eseguono controlli di conformità al regolamento sul tachigrafo, nella misura in cui il conducente ha adempiuto ai propri obblighi.

Nonostante l'impossibilità di rinnovare le carte o di sostituirle come appropriato, gli obiettivi del regolamento dovrebbero essere pienamente preservati.

Per quanto riguarda le carte rubate, perse o difettose, ciò si ottiene attraverso l'articolo 35, paragrafo 2, del Regolamento, la cui applicazione nella pratica non è in alcun modo influenzata dalla crisi attuale.

Per quanto riguarda le carte scadute, gli obiettivi del regolamento possono solo essere raggiunti nel caso in cui gli eventi e i periodi di tempo pertinenti siano registrati con mezzi come quelli di cui all'articolo 35, paragrafo 2. (stampe manuali)

Altri elementi rilevanti riguardanti i due casi sono i seguenti:

1. Carta rubata, persa o difettosa

a) Se una carta conducente è danneggiata o non funziona correttamente, il conducente deve restituirla a l'autorità competente dello Stato membro di residenza (Articolo 29, paragrafo 1). Il furto della carta del conducente deve essere formalmente dichiarato alle autorità competenti dello Stato in cui si è verificato il furto. Qualsiasi perdita della carta conducente deve essere comunicata in una dichiarazione formale alla competente autorità dello Stato membro in cui si è verificato il fatto e alle autorità competenti dello Stato membro di residenza del conducente, se diverso (articolo 28, paragrafo 3).

b) Se la carta del conducente è danneggiata, difettosa, persa o rubata, il conducente dovrebbe, entro sette giorni di calendario, richiedere la sua sostituzione alle autorità competenti dello Stato membro di residenza (articolo 29, paragrafo 4).

Quando la richiesta di sostituzione può essere effettuata online e in particolare viste le attuali circostanze, questo metodo dovrebbe essere preferito. Il conducente deve conservare la prova che la carta è stata restituita alla competente autorità nazionali in caso di scheda danneggiata o difettosa o della dichiarazione di furto o smarrimento.

2. Carte scadute

a) Gli obblighi di cui all'articolo 28, paragrafi 1 e 2, del regolamento sul tachigrafo. Si raccomanda l'invio di una richiesta online e dovrebbe essere sempre preferito quando disponibile.

b) Fatta salva la necessità per gli Stati membri di garantire che i periodi e gli eventi siano registrati correttamente, il conducente dovrebbe sempre essere in possesso della carta scaduta e presentarla su richiesta del controllo autorità.

c) Il conducente deve conservare la prova della richiesta di sostituzione della carta scaduta alle autorità nazionali competenti e presentarlo alle autorità di controllo in caso di richiesta.